

mento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale.

13. 23. Malavenda.

(A.C. 5857 - sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 14.

1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

***14. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***14. 2.** Malavenda.

(A.C. 5857 - sezione 4)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.

1. L'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

***15. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***15. 2.** Malavenda.

Sopprimerlo.

***15. 3.** La Commissione.

(A.C. 5857 - sezione 5)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: « quanto previsto » sono inserite le seguenti: « dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

***16. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***16. 3.** Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.

16. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. L'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

16. 01. Boghetta.

(A.C. 5857 - sezione 6)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 17.

1. Ai fini della presente legge, si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'
L'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

***17. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***17. 3.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile.»

17. 2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Al fine di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, è compito delle organizzazioni sindacali, prima di proclamare lo sciopero, verificare presso l'Osservatorio sui conflitti nei trasporti istituito dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che non si realizzi la concomitanza di scioperi nel settore dei trasporti.

2. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero successivo in ogni singolo settore dei trasporti e distintamente per i livelli nazionale, regionale e territoriale devono trascorrere almeno quarantotto ore. Per i livelli regionale e territoriale l'intervallo è riferito a scioperi riguardanti la stessa entità regionale o territoriale.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi:

a) per gli sciopri nello stesso servizio in cui coincida la data, e purché la coincidenza non realizzi un prolungamento dell'azione di sciopero di maggiore durata tra quelli proclamati;

b) per gli scioperi generali di settore.

4. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero successivo proclamato dal medesimo soggetto, riguardante la medesima vertenza, incidente sul medesimo servizio di trasporto e riguar-

dante il medesimo livello nazionale, regionale o territoriale, non può intercorrere un intervallo inferiore a sette giorni.

5. Tra uno sciopero generale di settore di cui all'articolo 10 e il successivo sciopero generale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta giorni.

6. Al fine di garantire tutti gli adempimenti del presente articolo i soggetti organizzati promotori di uno sciopero devono comunicare alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la data e le modalità dello sciopero nei termini previsti alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 10 della presente legge.

17. 01. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum* da svolgersi simultaneamente in ogni unità lavorativa e promossi dagli organismi sindacali aziendali elettivi.

17. 02. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum* da svolgersi simultaneamente in ogni unità lavorativa e promossi dagli organismi sindacali aziendali elettivi entro un mese dalla data di approvazione della presente legge.

17. 03. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum*.

17. 04. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi *referendum*.

17. 05. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum* da svolgersi simultaneamente in ogni unità lavorativa.

17. 06. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum* da svolgersi simultaneamente.

17. 07. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati.

17. 08. Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
17. 09 DELLA COMMISSIONE.

Il comma 1 è soppresso.

0. 17. 09. 7. Gazzara.

All'articolo aggiuntivo 17.09, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 17. 09. 1. Boghetta.

Al comma 1 le parole: 31 dicembre 1999 sono così sostituite: 31 dicembre 1998.

0. 17. 09. 8. Gazzara.

All'articolo aggiuntivo 17.09, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 30 giugno 2000.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 30 giugno 2000.

0. 17. 09. 6. Boghetta.

Il comma 2 è soppresso.

0. 17. 09. 9. Gazzara.

All'articolo aggiuntivo 17.09, comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con

le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 17. 09. 2. Boghetta.

Al comma 2 le parole: 31 dicembre 1999 sono così sostituite: 31 dicembre 1998.

0. 17. 09. 10. Gazzara.

Il comma 3 è soppresso.

0. 17. 09. 11. Gazzara.

Al comma 3 le parole: 31 dicembre 1999 sono così sostituite: 31 dicembre 1998.

0. 17. 09. 12. Gazzara.

Il comma 4 è soppresso.

0. 17. 09. 13. Gazzara.

All'articolo aggiuntivo 17.09, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: salvo quelle comminate dal 1999 alla data di entrata in vigore della legge.

0. 17. 09. 3. Boghetta.

All'articolo aggiuntivo 17.09, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Qualora le sanzioni siano oggetto di impugnativa, le medesime sono sospese fino al giudizio definitivo.

0. 17. 09. 4. Boghetta.

All'articolo aggiuntivo 17.09, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. In caso di ricorso contro le sanzioni, le medesime sono sospese fino al giudizio definitivo.

0. 17. 09. 5. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.

2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.

3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazioni di spese.

4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni.

17. 09. La Commissione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Posizione del Governo in merito all'accordo tra il gruppo FIAT e la General Motors - I)

NESI, NOVELLI, GRIMALDI, ORTO-
LANO, MUZIO e MAURA COSSUTTA. — *Al
Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per
sapere:

se il Governo italiano era stato pre-
ventivamente informato dell'accordo fra il
gruppo Fiat e la General Motors nord
americana;

quale sia il pensiero del Governo ita-
liano sull'operazione, che prevede, fra l'al-
tro, la cessione alla General Motors del 20
per cento del capitale della più grande
industria italiana, con possibilità che que-
sta quota arrivi al 50 per cento.

(3-05295)

(14 marzo 2000)

**(Sezione 2 - Misure per promuovere
lo sviluppo della «società dell'informa-
zione»)**

CHERCHI e GUERRA. — *Al Presidente
del Consiglio dei ministri.* — Per sapere —
premessi che:

le moderne tecniche di comunica-
zione stanno determinando una vera e
propria rivoluzione in tutti i campi e sono
sempre più rilevanti per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del Paese —;

quali siano le direttrici della politica
del Governo per la promozione dello svi-

luppo della società dell'informazione, con-
specifico riferimento ai risultati già conse-
guiti e ai programmi in attuazione.

(3-05296)

(14 marzo 2000)

**(Sezione 3 - Corrispondenza del sistema di
gestione dei collaboratori di giustizia con
la politica generale del Governo nel settore
della giustizia)**

SELVA, FRAGALÀ, ARMAROLI e
ANEDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei
ministri.* — Per sapere — premesso che:

a norma dell'articolo 95 della Costi-
tuzione, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri dirige la politica generale del Go-
verno e ne è responsabile;

a norma del predetto articolo, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri mantiene
altresì l'unità di indirizzo politico e am-
ministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei Ministri;

vicende come quelle che hanno coin-
volto il servizio di protezione dei collabora-
tori di giustizia, che ha dapprima respinto
la collaborazione di Giovanni Brusca,
quando le sue dichiarazioni contrastavano
o non confermavano i « teoremi giudiziari »
sostenuti dall'accusa nel processo An-
dreotti, mentre ha ritenuto di ammetterlo
di recente, per motivi che rimangono tanto
oscuri quanto inquietanti —;

se la concreta attuazione dell'indi-
irizzo politico del Governo sia coerente con
il contenuto delle dichiarazioni program-
matiche in tema di giustizia;

se abbia esatta contezza dei criteri di ammissibilità, di gestione e di verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia;

quali valutazioni dia del sistema a maglie larghe adottato dal Ministro dell'interno e dal Servizio nazionale di protezione nella gestione dei collaboratori di giustizia. (3-05303)

(14 marzo 2000)

(Sezione 4 - Intenti del Governo circa le nuove tecnologie informatiche e sviluppo dell'economia dell'informazione)

TESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le potenzialità della *new economy* per il rilancio dello sviluppo e per la formazione di nuove aziende in Italia vanno sostenute ed incentivate anche dalla politica, se necessario con nuove leggi;

l'interesse verso la crescita e l'affermazione di nuove attività che si basano sull'informatica attira concretamente milioni di risparmiatori, anche piccoli, oltre ai grandi investitori istituzionali;

il fenomeno non è però privo di punti oscuri e di meccanismi poco trasparenti forse derivanti dall'inadeguatezza delle normative che la regolano specie per quanto attiene i nuovi collocamenti;

i nuovi collocamenti, essendo particolarmente appetibili, in particolar modo per le aziende che operano nel settore telematico e dell'*e.commerce*, sembrano presentare una situazione grigia tra l'offerta pubblica di vendita (che deve rispettare criteri di *par condicio*) e le trattative private, ovviamente libere da criteri oggettivi;

ciò ha determinato privilegi, facili e repentini arricchimenti con sospetti di agiotaggio —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per salvaguardare le più che

buone prospettive della *new economy* e la crescita sana del mercato finanziario e se non ritenga che per fare ciò non sia necessario disciplinare, ove occorra, anche con provvedimenti di urgenza, i criteri e le modalità di partecipazione ed assegnazione delle azioni messe a collocamento. (3-05297)

(14 marzo 2000)

(Sezione 5 - Posizione del Governo in merito all'accordo tra il gruppo FIAT e la General Motors - II)

GIORDANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è stato siglato l'accordo tra Fiat Auto e General Motors: tale accordo si basa sullo scambio azionario in virtù del quale la GM ha acquistato il 20 per cento di Fiat Auto in cambio del 5,15 per cento della GM;

il detto accordo prevede, a partire dal 2004 e fino al 2009, la possibilità della Fiat Auto di esercitare il diritto di vendere alla GM il restante 80 per cento delle azioni e un « risparmio » annuo, a partire dal 2004, di 1,2 miliardi di dollari fino a 2 miliardi di dollari entro il 2009 —:

se e quali iniziative politiche il Governo intenda intraprendere e quali strumenti intenda adottare affinché siano garantite, sia nell'immediato e sia per l'intero arco di tempo di vigenza dell'accordo, l'attuale dislocazione dell'attività produttiva a livello nazionale e internazionale, i livelli occupazionali oggi esistenti e i livelli produttivi in generale, anche in presenza e in considerazione di un indotto vasto e articolato, e siano esplicitati eventuali aspetti e clausole dell'accordo non divulgati. (3-05298)

(14 marzo 2000)

(Sezione 6 – Misure per contrastare la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina)

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha ridicolizzato la Marina italiana in occasione del tragico scontro tra una motovedetta militare ed una barca piena di clandestini e dell'affondamento di quest'ultima;

il Governo ha messo sotto accusa il commissario Forleo che combatteva seriamente il contrabbando;

la Missione Arcobaleno, invece degli scopi umanitari previsti, ha avuto anche sviluppi negativi e vergognosi;

su « La Stampa » nel reportage di domenica 10 ottobre 1999, è apparso un ampio reportage su quello che può definirsi un autentico conflitto di interessi in corso, ormai da troppo tempo, in Puglia tra contrabbandieri e Guardia di Finanza;

nel lungo articolo vengono descritti, con dovizia di particolari, alcuni episodi relativi alle modalità con cui vengono effettuati i carichi di sigarette, agli scontri ed alle « sfide » in mare ingaggiati con finanzieri, alle modalità con cui detti carichi vengono « consegnati », documentando dettagliatamente i mezzi, gli equipaggiamenti e le altre dotazioni a disposizione dei contrabbandieri; le tecniche di aggressione da essi utilizzate a terra; le diverse funzioni ed i compiti assegnati ad ognuno di loro: dallo « scafista », al « blindatista », all'« avvisatore », i luoghi preferiti per reclutare la manovalanza giornaliera;

nel documento, inoltre, sono resi noti i guadagni, facili ed elevati, di coloro che prendono parte alle operazioni di « consegna » della merce illecita, nonché l'esistenza di una sorta di *benefit* per coloro che abbattano uomini e mezzi della Guardia di Finanza;

non da ultimo, il reportage testimonia di alcuni degli oltre 80 « incidenti », verificatisi dall'inizio dell'anno con la « popolazione civile », in cui i contrabbandieri non hanno esitato ad uccidere quanti divenivano intralci, inconsapevoli o casuali, sul percorso dei loro « convogli » blindati come, ad esempio, l'incredibile morte di un malato trasportato in un'autoambulanza speronata solo perché « ... colpevole di avere lampeggianti azzurri sul tetto »;

notizie pubblicate sugli organi di stampa di questi ultimi due giorni indicano lo sbarco in Puglia di 300 persone e in Calabria di 138, le autorità, inoltre, informano di piccole imbarcazioni che continuano a lasciare le coste dell'Albania e non riescono ad essere intercettate;

per la grave emergenza contrabbando in Puglia (due finanzieri uccisi il 23 febbraio u.s.) il Governo risponde parandosi dietro la presenza *in loco* di Ministri ed altri rappresentanti dello Stato, mentre i cittadini pagano « lo Stato » per avere sicurezza e non per assistere a queste sceneggiate;

per la grave emergenza sbarco clandestini il Presidente della Repubblica risponde con « abbiamo bisogno di ulteriori 300 mila extracomunitari » —:

quali provvedimenti intenda il Governo adottare contro la criminalità organizzata (contrabbando) e l'immigrazione clandestina. (3-05302)

(14 marzo 2000)

(Sezione 7 – Interventi per uno sviluppo equilibrato tra aree svantaggiate e depresse del paese)

CASINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

stanno per definirsi i Programmi operativi di Agenda 2000, in particolare per gli obiettivi 2 e 3. Si stanno individuando anche parametri e territori per gli incentivi alle imprese finalizzati alla ripresa produttiva e all'occupazione;

il gruppo dei Popolari ha più volte posto il problema degli interventi nelle aree cuscinetto limitrofe a quelle interessate dai Fondi strutturali e dagli incentivi. Si è battuto, con altri, ed ha ottenuto nelle diverse leggi finanziarie benefici « *de minimis* » a favore delle imprese —:

quali siano i propositi del Governo per favorire uno sviluppo equilibrato tra le aree svantaggiate e quelle ad esse limitrofe.
(3-05299)

(14 marzo 2000)

(Sezione 8 - Iniziative per contrastare la ripresa delle spinte inflazionistiche nell'economia italiana)

MANZIONE e LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da più parti si segnala una ripresa delle spinte inflazionistiche, nonostante i positivi dati della ripresa economica ed occupazionale—:

quali misure intenda varare il Governo per raffreddare la spinta inflazionistica e se intenda, su questo tema così delicato per la vita del nostro Paese, procedere ad un preventivo confronto con le parti sociali, convocando gli imprenditori e i sindacati.
(3-05300)

(14 marzo 2000)

(Sezione 9 - Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato - I)

ARMAROLI e SELVA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le Commissioni bilancio e attività produttive, riunite in seduta congiunta, il 22

febbraio 2000 hanno approvato all'unanimità una risoluzione unitaria che impegna il Governo a una modifica della carta degli aiuti di Stato volta ad ampliare le zone della Liguria eleggibili a detti aiuti, in modo da ricomprendere anche le aree di forte concentrazione industriale dello Spezzino, del Ponente genovese e della Valle Bormida;

il sottosegretario al tesoro Ferdinando De Franciscis, nella stessa seduta sopra richiamata, ha dato ampia assicurazione sulla puntuale attuazione da parte del Governo della risoluzione parlamentare;

con lettera in data 2 marzo il Ministro del tesoro Giuliano Amato, disattendendo clamorosamente sia la lettera e lo spirito della direttiva parlamentare sia il solenne impegno del sottosegretario, ha trasmesso alle Camere copia del dossier sulla Carta degli aiuti 2000-2006, nella quale ha inopinatamente affermato che la carta del centro-nord può essere considerata definitiva;

i principali organi di stampa, a cominciare dal *Secolo XIX*, hanno doverosamente stigmatizzato l'inaudito comportamento del Ministro —:

se non ritenga inammissibile che il Governo, dopo tante assicurazioni, si faccia « beffe » della risoluzione parlamentare e se, alla luce di tali considerazioni, non ritenga doveroso riconsiderare una decisione che è in palese contrasto con la volontà del Parlamento e, infine, se non ritenga, alla luce del diritto parlamentare, che a fronte di un atto parlamentare avente contenuto vincolante nei confronti del Governo, come la risoluzione, l'alternativa per il Ministro sia quella di sottomettersi ovvero dimettersi.
(3-05245)

(7 marzo 2000)

(Sezione 10 - Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato - II)

GAGLIARDI, SCAJOLA e NAN. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la mappatura relativa alla carta degli aiuti di stato predisposta dal ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e trasmessa a Bruxelles risulta essere fortemente penalizzante per lo sviluppo industriale del Paese, determinando la stessa pesanti, gravi e negativi riflessi sugli investimenti e l'occupazione (si prevedono infatti 3.000 miliardi di investimenti e 9.000 posti di lavoro in meno);

numerose aree del Paese sono state escluse dagli aiuti di stato 2.000/2.006 senza valide motivazioni (un esempio per tutti: lo sviluppo e l'economia ligure in generale e genovese in particolare, già fortemente penalizzate dalle decisioni dei governi Prodi D'Alema, verrebbero definitivamente messe in ginocchio dal provvedimento in questione);

le commissioni bilancio ed attività produttive della Camera, in seduta congiunta, il 22 febbraio u.s. hanno approvato all'unanimità una risoluzione unitaria che impegna il governo ad una modifica della carta degli aiuti volta ad ampliare le zone della Liguria eleggibili a detti aiuti;

il sottosegretario di stato al tesoro De Franciscis ha dato ampia assicurazione circa la puntuale attuazione da parte del governo della risoluzione parlamentare in questione;

se, alla luce di quanto esposto il governo non ritenga doveroso: riconsiderare, con la massima sollecitudine ed urgenza, una decisione che non solo risulta essere in palese contrasto con la volontà del parla-

mento ma creerebbe rilevanti squilibri nel contesto socioeconomico del paese soffocandone le potenzialità e lo sviluppo.

(3-05293)

(14 marzo 2000)

(Sezione 11 - Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato - III)

LABATE e GUERRA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il 22 febbraio 2000, è stata approvata all'unanimità dalle Commissioni attività produttive e bilancio una risoluzione unitaria, che impegnava il Governo a modificare la mappa delle aree ammissibili agli aiuti di Stato 2000-2006, in funzione della drastica penalizzazione subita dalla regione Liguria che, è passata da 845.857 abitanti precedentemente ammissibili agli attuali 139.425 con una penalizzazione che dal 50,5 per cento di popolazione precedentemente ammissibile passa all'attuale 8,4 per cento, ancorché la Liguria rappresenti nel nord una delle regioni a più alto tasso di disoccupazione, pari all'11,6 per cento;

nella stessa seduta di approvazione della risoluzione, il Governo rappresentato dal sottosegretario al tesoro Ferdinando De Franciscis, dichiarava la piena accettazione del dispositivo di impegno;

successivamente si è appreso dalla copia del Dossier sulla Carta degli aiuti 2000-2006 trasmessa dal Ministro del tesoro alle Camere, che nulla era stato modificato in ordine alla popolazione ammissibile per la Liguria;

quali iniziative siano possibili per dare seguito agli impegni assunti in sede di risoluzione parlamentare, tenendo altresì conto che la Commissione

europea ha potuto valutare la Carta delle aree ammissibili, solo in via di principio per il centro nord, avendo la direzione generale per la concorrenza della Commissione sospeso la decisione operativa, avviando un procedimento formale di esame poiché la Commis-

sione medesima non ha ancora approvato la proposta italiana delle zone obiettivo 2, a cui « la Carta degli aiuti » fa riferimento in alcune sue parti.
(3-05294)

(14 marzo 2000)

DISEGNO DI LEGGE: CONTRIBUZIONE DELL'ITALIA AL FONDO DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE VITTIME DELLE PERSECUZIONI NAZISTE (5549)

(A.C. 5549 - Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la *Federal Reserve Bank* di New York e il Governo britannico, nella misura di lire 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la *Federal Reserve Bank* di New York.

(A.C. 5549 - Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di povertà.

2. In via sussidiaria, il contributo sarà destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità ebraiche italiane. 4. Sarà cura del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicurare le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro *aggiungere le seguenti:* , residenti in Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.

2. 2. Garra.

Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro *aggiungere le seguenti:* , residenti in

Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, ovvero ai cittadini stranieri entrati in Italia nello stesso periodo in quanto vittime di leggi razziali vigenti negli stati di provenienza, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.

2. 1. *(Nuova formulazione)* Garra.

Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro *aggiungere le seguenti:* , residenti in Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, ovvero espatriati anteriormente al 1938 per ragioni politiche, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.

2. 3. Garra.